



Prot. icspm\_tn- 8319 /2.3

Mezzolombardo, 21 novembre 2017

AI COMPONENTI  
DELLA CONSULTA DEI GENITORI

ALL'ALBO DELLE SEDI SCOLASTICHE

ALBO INTERNET

Oggetto: convocazione Consulta dei genitori

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 29 della Legge Provinciale n. 5 del 07/08/2006;

VISTO l'art. 16 dello Statuto dell'Istituzione;

VISTI gli atti di nomina dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe ;

VISTI gli esiti delle elezioni per la nomina dei rappresentanti per la componente genitori nel Consiglio dell'Istituzione;

VISTA l'istituzione della Consulta dei genitori con Atto Costitutivo Prot. n. 8309/2.3 del 21 novembre 2017;

### CONVOCA

il giorno **GIOVEDI' 30 NOVEMBRE** alle ore **17.00** presso l'aula Magna della scuola media di Mezzolombardo (Via degli Alpini, 17), la Consulta dei genitori in carica per l'anno scolastico 2017/2018 per l'elezione del Presidente dell'organo collegiale.

Distinti saluti.

/It



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott. Andrea Bezzi)

*Estratto Statuto dell'Istituzione scolastica*

#### Art. 16 Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione;
- c) esprime pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta è composta da:

- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
- c) i rappresentanti di associazioni dei genitori, riconosciute secondo quanto disposto dall'art. 27, che ne facciano richiesta prima dell'avvio dell'anno scolastico, uno per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.